



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 05/07/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 29 maggio 2012, n. 117

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Programma di iniziativa pubblica per l'emergenza abitativa in Variante al PRG del Comune di Foggia - Accordo di Programma - Autorità procedente: Comune di Foggia.

L'anno 2012 addì 29 del mese di maggio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che

- con nota prot. n. 119808 del 23/11/2011, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10763 del 29/11/2011, il Comune di Foggia presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS relativa al Programma di iniziativa pubblica per l'emergenza abitativa in Variante al PRG del Comune di Foggia, da approvare tramite Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, con allegata la seguente documentazione, su supporto cartaceo ed informatico:

- Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (All. I, All. II, All. III, All.IV)
- Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 42 del 20.04.2009 e n. 52 del 22.07.2010

- con nota prot. n. 111867 del 29/11/2011, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 11119 del 12/12/2011, il Comune di Foggia trasmetteva, solo su supporto informatico, la documentazione relativa alla Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (All. I, All. II, All. III, All.IV) in sostituzione di quella precedentemente inviata e la copia cartacea dei seguenti elaborati progettuali:

- Elaborato 1 - Inquadramento su aerofotogrammetria
- Elaborato 2 - Inquadramento su ortofoto
- Elaborato 3 - Carta dei vincoli PAI
- Elaborato 4 - Carta dei vincoli PUTT
- Elaborato 3 - Carta dei vincoli Piano Comunale dei Tratturi

- con nota prot. del Servizio Ecologia n. 10 del 02/01/2012, l'Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio
- Provincia di Foggia - Settore Ambiente, Settore Assetto del Territorio
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA),

- Autorità di Bacino della Puglia,
 - Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
 - Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia,
 - Azienda Sanitaria Locale di Foggia,
 - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Foggia;
- nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 207 del 05/01/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 540 del 17/01/2012, l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava che "dall'analisi del Rapporto ambientale preliminare non risultano profili d'interesse di questa Autorità";
 - con nota acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 961 del 30/01/2012, il Settore Assetto del Territorio della Provincia di Foggia inviava il proprio contributo dichiarando "il suo parere favorevole alla assoggettabilità a VAS del Programma di iniziativa pubblica per l'emergenza abitativa del Comune di Foggia", per le seguenti motivazioni:
"la portata, l'entità e la relativa localizzazione degli insediamenti previsti dal Programma lo rendono equiparabile ad un atto di pianificazione urbana di carattere generale, obbligatoriamente soggetto a VAS.

In particolare, la superficie territoriale occupata risulta di ben 77,4 ha, e il numero di alloggi totale del Programma (3464 abitazioni) è pari a più del 40 % dell'incremento netto dello stock edilizio previsto dal Documento Programmatico Preliminare del Comune di Foggia, pari a 7918 abitazioni"....

- con nota prot. n. 6449 del 24/01/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1491 del 21/02/2012, l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia comunicava la necessità di valutare alcune informazioni tecniche relative al Programma non disponibili sul sito regionale;
- con nota del Servizio Ecologia prot. n. 2050 del 06/03/2012, l'Ufficio VAS precisava alla ASL di Foggia che la consultazione era stata effettuata su tutti i documenti trasmessi dal Comune di Foggia, compresi gli elaborati progettuali, ed invitava lo stesso Comune a fornire alla ASL, se disponibili, le ulteriori informazioni tecniche utili alla valutazione del Programma;
- con nota prot. n. 27127 del 19/03/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2724 del 29/03/2012, il Comune di Foggia trasmetteva alla ASL di Foggia e per conoscenza a quest'Ufficio, gli elaborati relativi al Programma su supporto informatico;
- con nota prot. n. 4721 del 13/04/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3262 del 20/04/2012, la Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia trasmetteva il proprio contributo specificando che "le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.LGs. 42/2004, ad eccezione del Tratturo n. 1 "Aquila-Foggia". dei Tratturelli n. 32 "Foggia-Camporeale", n. 35 "Foggia-Castelluccio dei Sauri", n. 36 "Foggia-Ascoli-Lavello", n. 37 "Foggia-Ortona-Lavello" e n. 42 "Foggia-Zapponeta" interessati da alcuni dei 29 interventi edilizi in progetto, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004.".... "In considerazione del fatto che dalla documentazione progettuale fornita non si evince chiaramente il rapporto fra le opere da realizzarsi e le citate aree tratturali, sia di pertinenza sia di rispetto, richiamandosi alle norme inserite nel PCT del Comune di Foggia, si chiede di integrare la documentazione pervenuta, onde permettere di esprimere il relativo parere di competenza.

Per quanto riguarda invece i cinque interventi individuati ai numeri 43 (La Manna e altri), 20 (Immobiliare Ripam), 10 (Russo Vito s.a.s.), 13 (S.I.C.E. s.r.l.) e 63 (DUEGI s.a.s - EFFEGI s.a.s) ricadenti nell'ambito n. 3 - Quadrante rosso, si segnala che le aree interessate si inseriscono in un comparto territoriale caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili tra il Neolitico e l'Età tardo antica, nonché dal complesso palaziale di Pantano risalente dal XI al XV sec. d.c., come recenti ricognizioni di superficie ed indagini stratigrafiche condotte dall'Università degli Studi di Foggia hanno evidenziato. In particolare tutte le aree interessate dai citati interventi edilizi, in adiacenza alle aree già inserite nel citato programma di indagini archeologiche, non

risultano essere state preventivamente esplorate.

Tanto premesso questa Soprintendenza non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione delle cinque citate opere in progetto ricadenti nell'ambito n. 3 - Quadrante Rosso..." dettando tuttavia tutte le indicazioni sulle modalità di svolgimento dei lavori.

Considerato che

- l'Autorità procedente è il Comune di Foggia;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);
- l'organo competente per l'approvazione finale dell'Accordo di Programma è il Presidente della Giunta Regionale.

si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Programma di iniziativa pubblica per l'emergenza in Variante al PRG del Comune di Foggia - Accordo di Programma, sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento.

1. CARATTERISTICHE DEL PIANO/PROGRAMMA

- Oggetto del presente provvedimento è il Programma di iniziativa pubblica per l'emergenza abitativa in Variante al PRG del Comune di Foggia, da approvare tramite Accordo di Programma, così come trasmessa dal Comune di Foggia con nota prot. n. 119808 del 23/11/2011, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10763 del 29/11/2011. Il suddetto Programma, proposto dall'Ufficio emergenza abitativa del Comune di Foggia per soddisfare il fabbisogno complessivo di housing sociale per gli anni 2008-2009, stimato in 954 alloggi, e fatto proprio dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 40 del 02.10.2008, ha previsto la pubblicazione di un bando finalizzato all'azzeramento del suddetto fabbisogno. Espletata la fase di evidenza pubblica e selezione delle proposte, con Deliberazione n. 42 del 20.04.2009 il Consiglio Comunale ha approvato la graduatoria degli interventi proposti e successivamente, vista anche la necessità di variare lo strumento urbanistico vigente, con Deliberazione n. 52 del 22.07.2010, ha autorizzato il Sindaco alla promozione e sottoscrizione di un Accordo di Programma con la Regione Puglia ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000.

- L'obiettivo del Programma, dichiarato nel Rapporto Ambientale Preliminare, è "affrontare l'emergenza abitativa incrementando il patrimonio di edilizia residenziale attraverso la riqualificazione, il rinnovo urbano ed il completamento della città". Nella DCC n. 52/2010 si dà atto del "problema dell'emergenza casa e del conseguente disagio sociale che deriva alle famiglie dalla difficoltà di reperire un alloggio" e del "bisogno di un progetto che concretizzi un effettivo sostegno per l'accesso al mercato degli alloggi da parte di cittadini in situazione di svantaggio e/o in fase di integrazione sociale, non senza tener conto della necessità di rendere "appetibile", nella giusta misura, tali interventi da parte dei privati".

- Il Programma si sviluppa su 29 aree raggruppate in quattro ambiti:

- Ambito n. 1 - Quadrante Giallo - Nord/Ovest (n. 15, 18, 21, 42)
- Ambito n. 2 - Quadrante Blu - Sud/Ovest (n. 2, 3, 7, 11, 12, 14, 27, 46, 55, 61)
- Ambito n. 3 - Quadrante Rosso - Sud (n. 9, 10, 13, 20, 25, 31, 38, 43, 45, 63, 68, 69)
- Ambito n. 4 - Quadrante Verde - Nord/Est (n. 29, 35, 36)

Nel complesso, dal Rapporto Preliminare Ambientale si rilevano i seguenti dati:

- Superficie territoriale = 774.031 mq
- Indice di fabbricabilità territoriale = 1,45 mc/mq
- Volumetria = 1.119.081 mc
- N° piani fuori terra = 5
- Abitanti da insediare = 12.788

- Aree a standard urbanistici = 287.437 mq pari a 22,48 mq x ab.
- Numero totale di alloggi = 3.464 (di cui 2.596 privati, 434 da realizzare e cedere al comune, 434 per la realizzazione dei quali si cedono le aree al comune)

Nel Rapporto Ambientale Preliminare si afferma che non è prevista la realizzazione di “opere che per tipologia e caratteristiche dimensionali rientrano nell’elenco riportato nell’ allegato II,III e IV del DLgs. 16/1/2008 n.4 recante “ulteriori disposizioni correttive ed integrative del DLgs.3/4/2006 n°152, recante norme in materia ambientale”, tuttavia non è possibile verificare tale affermazione in quanto non sono state descritte nel dettaglio le opere previste e non sono stati forniti gli elaborati progettuali.

- Le 29 aree interessate dal Programma sono localizzate in un ambito periurbano, più o meno adiacenti alla città consolidata, e risultano tipizzate dal vigente PRG in gran parte come “zona agricola tutelata” o “zona agricola normale”, in misura minore come zone destinate a servizi (“Zone F” e “Zone SP”), pertanto la variante urbanistica consiste nella trasformazione delle stesse in “zone di espansione urbana”.

- Nel Rapporto Ambientale Preliminare si afferma che il sistema insediativo del centro abitato, sviluppatosi a raggiera, “priva la città di veri e propri vuoti urbani e ha indirizzato l’espansione lungo i principali assi infrastrutturali”. Si evidenziano “veri e propri “coni” di espansione lungo “assi portanti” corrispondenti alle principali vie di comunicazione/scambio della città con l’ampio territorio comunale e provinciale”. Rispetto a tale situazione è stata descritta la localizzazione degli interventi nei diversi quadranti, anche in rapporto ad altri progetti, piani o programmi, già attuati o in fase attuativa, che interessano aree limitrofe. Da tale resoconto emerge in generale una notevole attività edilizia-urbanistica dovuta a programmi di riqualificazione (PIRP, PIRU, ecc...), completamenti di zone PEEP, nuovi comparti edilizi, attività commerciali o di tempo libero anche di rilevanza sovra-comunale, interventi di programmazione negoziata ecc., dei quali non è stato tuttavia analizzato nel dettaglio il rapporto con gli interventi previsti nel Programma in esame e non risulta neanche immediata la loro individuazione sul territorio in base alle cartografie riportate.

- Relativamente alla coerenza con altri piani o programmi, sono stati presi in considerazione, dal punto di vista del regime vincolistico, i principali strumenti di pianificazione sovraordinata, in particolare PUTT/P, PAI, Aree Protette, rete Natura 2000, PTA, PRT, PRAE, PTCP, PPTR di cui si riferisce di seguito, nonché, come strumenti di pianificazione a livello comunale il PRG (“Piano Regolatore Generale vigente, approvato con D.G.R. n. 7914 dell’11.11.1997 e n. 1005 del 20.07.2001 e successivo adeguamento e aggiornamento approvato con D.G.R. n. 154 del 10.02.2009”) e i numerosi piani o programmi complessi riportati al punto precedente. Si rileva che l’analisi dell’incoerenza con il PRG è limitata alla sovrapposizione dei quattro quadranti sulla zonizzazione del PRG e all’esplicitazione del valore delle superfici dei singoli interventi per cui varierà la destinazione d’uso, senza illustrare nel dettaglio lo stato di attuazione delle previsioni dello stesso PRG, sia in linea generale che nelle aree limitrofe agli interventi proposti al fine di valutare la fattibilità della variante urbanistica in esame. Non è stata effettuata la coerenza con eventuali Piani comunali elaborati nel settore dei trasporti e della mobilità. La coerenza con il Piano Comunale dei Tratturi è stata in parte illustrata nel documento relativo agli impatti, mentre, relativamente al PTCP, al PPTR e al DRAG si rileva la necessità di analizzare la coerenza della variante in esame con gli obiettivi e gli indirizzi degli stessi, in particolare relativi al contrasto del consumo di nuovi suoli agricoli e naturali ai fini infrastrutturali ed edilizi e alla tutela e valorizzazione delle aree agricole periurbane.

- La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, risiede certamente nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale ma non secondariamente nella definizione di un disegno urbanistico che possa migliorare la qualità dell’ambiente urbano e nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale di contenimento dell’uso del suolo, così come anche indicato nella Strategia tematica per la protezione del suolo (COM/2006/231def), di contenimento dei consumi idrici ed energetici, di riduzione delle emissioni

inquinanti, di recupero e riutilizzo delle risorse, in particolare quelle idriche.

- I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà in particolare un notevole consumo di suolo agricolo nonché aumento del carico antropico e delle pressioni ambientali (aumento di inquinamento atmosferico ed acustico, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti, ecc...).

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO/PROGRAMMA

- Le 29 aree interessate dal Programma e dalla variante sono localizzate in un ambito periurbano, più o meno adiacenti alla città consolidata, poste a Nord/Ovest (Ambito 1), Sud/Ovest (Ambito 2), Sud (Ambito 3) e Nord/Est (Ambito 4).

- Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità delle suddette aree si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici,:

- alcune delle aree di intervento sono direttamente interessate da ATE di tipo C individuati dal PUTT/P e corrispondenti a beni sottoposti a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.LGs. 42/2004 (tratturi e traturelli), così come riportati nel Piano Comunale dei Tratturi e, in dettaglio, nella nota prot. n. 4721 del 13/04/2012 della Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, trasmessa nell'ambito della consultazione con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale, in particolare:

- Tratturo n. 1 "Aquila - Foggia": intervento n. 42 (ambito 1 - Quadrante Giallo)
- Traturello n. 32 "Foggia - Camporeale": interventi nn. 7, 14, 11, 12, 27, 61 (ambito 2 - Quadrante Blu)
- Traturello n. 35 "Foggia - Castelluccio dei Sauri": intervento n. 55 (ambito 2 - Quadrante Blu)
- Traturello n. 36 "Foggia - Ascoli - Lavello": intervento n. 25 (ambito 3 - Quadrante Rosso)
- Traturello n. 37 "Foggia - Ortona - Lavello": interventi nn. 38, 45, 68, 69, 10 (ambito 3 - Quadrante Rosso)
- Traturello n. 42 "Foggia - Zapponeta": interventi nn. 35, 36, 29 (ambito 4 - Quadrante Verde)

Per tali interventi alcune delle aree, in particolare quelle relative agli interventi nn. 43, 20, 10, 13, 63 (ambito 3 - Quadrante Rosso), "si inseriscono in un comparto territoriale caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili tra il Neolitico e l'Età tardo antica, nonché dal complesso palaziale di Pantano risalente dal XI al XV sec. d.c., come recenti ricognizioni di superficie ed indagini stratigrafiche condotte dall'Università degli Studi di Foggia hanno evidenziato", come espresso dalla Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia nella suddetta nota; la masseria Pantano e la vicina area del complesso palaziale di Pantano sono anche segnalati nella Carta dei Beni Culturali nell'ambito del PPTR e nella Tavola "Tutela dell'identità culturale del territorio di matrice antropica" del PTCP, insieme ai sopra citati tratturi.

Relativamente ai beni ed aree sopradescritti:

- non risulta espresso il parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/p;
- la Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, sempre nella nota prot. n. 4721 del 13/04/2012, ha affermato che, "In considerazione del fatto che dalla documentazione progettuale fornita non si evince chiaramente il rapporto fra le opere da realizzarsi e le citate aree tratturali, sia di pertinenza sia di rispetto, richiamandosi alle norme inserite nel PCT del Comune di Foggia, si chiede di integrare la documentazione pervenuta, onde permettere di esprimere il relativo parere di competenza."
- la Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, sempre nella nota prot. n. 4721 del 13/04/2012, ha affermato che "non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione delle cinque citate opere in progetto ricadenti nell'ambito n. 3 -Quadrante Rosso..." dettando tuttavia tutte le indicazioni sulle modalità di svolgimento dei lavori.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, le aree di intervento:

- non sono interessate da Aree Naturali Protette;
- non sono interessate dai siti della Rete Natura 2000, SIC o ZPS;
- non sono interessate da IBA;
- non sono interessate da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p o dal quadro conoscitivo elaborato nell'ambito del PPTR.

Relativamente alla copertura vegetazionale, alla fauna e agli ecosistemi, si segnala che il Rapporto Ambientale Preliminare analizza, anche tramite rappresentazioni cartografiche (es. carta della vegetazione, carte della distribuzione faunistica, carta degli ecosistemi, carta degli habitat) le caratteristiche del territorio comunale, senza tuttavia illustrare nel dettaglio le caratteristiche delle aree direttamente interessate dagli interventi e delle zone a queste adiacenti. Inoltre gli elaborati grafici non possiedono una scala adatta a verificare quanto affermato nello stesso Rapporto Ambientale Preliminare.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, le aree di intervento:

- non sono direttamente interessate da aree a Rischio o a Pericolosità Idrogeologica o Idraulica, segnalate dal Piano di Bacino/Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Puglia, come anche evidenziato dalla stessa AdB nella nota prot. n. 207 del 05/01/2012; si segnala unicamente che l'intervento n. 18 è lambito da un'area ad Alta Pericolosità;
- non sono direttamente interessate da "emergenze morfologiche" (grotte, doline, puli, gravine, e lame, coste marine e lacuali) o da "emergenze idrogeologiche" (idrologia superficiale, sorgenti, torrenti, fiumi, foci, invasi naturali e/o artificiali, gravine, lame, zone umide, paludi, saline, aree interessate da risorgenze e/o fenomeni stagionali) segnalate dalla Carta Idrogeomorfologica redatta dall'Autorità di Bacino della Puglia;
- sono classificate, come tutto il comune di Foggia, come "zona 2 a media sismicità", ai sensi dell'OPCM 3274/03, pertanto soggetta alle disposizioni normative del Capo IV del DPR n. 380/2001; a tal proposito non risulta pervenuto, nell'ambito della consultazione con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale, il contributo dell'Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Foggia e sarà pertanto necessario acquisire il parere previsto dall'art. 89 del DPR n. 380/2001.

In riferimento alla tutela delle acque, le aree di intervento:

- non risultano interessata da aree classificate "zone di protezione speciale idrogeologica" di tipo "A"- "B"- "C"- "D" (TAV A, PTA);
- risultano interessate dalla presenza di "aree con vincolo d'uso degli acquiferi" ed in particolare da "aree di tutela -quantitativa" (TAV B, PTA); a tal proposito dovrà essere consultato il Servizio regionale di Tutela delle Acque;
- non risulta interessata da opere di captazione ovvero da pozzi principali di approvvigionamento potabile (TAV 11.2,PTA).

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nelle aree interessate dagli interventi e nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti, approfonditi nel Rapporto Ambientale Preliminare ma in molti casi riferiti solo al territorio comunale e non dettagliatamente alle aree di intervento.

- Le aree interessate dalla variante sono occupate in gran parte da suolo agricolo, come indicato dalla Carta di Uso del Suolo della Regione Puglia. Si segnala inoltre nel Rapporto Ambientale Preliminare che la classe di uso del suolo delle aree di intervento è la IIs, come capacità di uso agricolo e forestale con irrigazione, e la IVc, come capacità di uso agricolo e forestale senza irrigazione, pertanto "sono in linea con un uso del suolo di tipo agricolo, zootecnico e forestale".

- Dal punto di vista dei consumi, idrici ed energetici, vengono forniti alcuni dati che denotano la necessità di particolare attenzione nel perseguire il loro contenimento.
 - Dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il comune di Foggia è dotato di impianto di depurazione che, dai dati del PTA, risulta dimensionato per 187.200 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 206.074. Sempre nel PTA (programma delle misure - giugno 2009), e confermato dal Piano d'Ambito 2010-2018 dell'ATO Puglia, è previsto un ampliamento/adequamento di tale impianto da effettuare entro il 2015.
 - Dal punto di vista della produzione e smaltimento dei rifiuti, nel Rapporto Ambientale Preliminare si segnala che "secondo dati recenti, relativi all'anno 2009, il Comune di Foggia produce una quantità di RSU totale pari a 82.226.500,00 kg; di cui la differenziata è pari a 8.910.600,00 kg (pari al 10,415 %) con una produzione procapite di 44,271 kg/ab/mese che rappresenta una quantità abbastanza elevata anche se nella media provinciale.""Per quanto attiene al comparto rifiuti si evidenzia una situazione di criticità legata soprattutto alla notevole produzione ed alla ridotta raccolta differenziata."
- Tale situazione risulta notevolmente peggiorata dai dati del 2011, disponibili sul sito istituzionale del Servizio regionale Rifiuti e Bonifiche, che riportano una percentuale di raccolta differenziata del 2,947% a fronte di una produzione di rifiuti ancora aumentata e pari a 49,348 Kg/ab/mese.
- Dal punto di vista della qualità dell'aria, nel Rapporto Ambientale Preliminare si afferma che "lo stato di qualità dell'aria per il territorio oggetto di studio è sicuramente in condizioni non ottimali in considerazione della rilevante incidenza in loco del traffico veicolare urbano ed extra urbano (macrosettore 7) e soprattutto degli insediamenti industriali (macrosettore 3)". A tal proposito, il PRQA classifica il territorio comunale di Foggia come "zona C" e propone l'adozione di misure per il traffico e IPPC. Non ci sono riferimenti ad eventuali Piani comunali elaborati nel settore dei trasporti e della mobilità. Per le aree di intervento si afferma che "risultano già interessate da forme di inquinamento rinvenienti da sorgenti diffuse in considerazione della loro localizzazione, vicino a tracciati viari esistenti."
 - Dal punto di vista dell'inquinamento acustico, nel Rapporto Ambientale Preliminare è presentata una carta di classificazione acustica del territorio comunale che individua le aree con classi da I a VI così come definite nella normativa vigente, e si afferma che "Le aree oggetto di intervento più penalizzate dal rumore sono quelle ubicate nelle vicinanze della rete ferroviaria (n.35) e delle arterie molto trafficate come la strada SS 17 Appulo-Sannitica attualmente via Lucera che rappresenta una sorgente di emissione sonora di tipo "lineare" abbastanza significativa, in considerazione dell'elevato traffico veicolare che attualmente si riscontra" e che attualmente "le aree d'intervento rientrerebbero, secondo la zonizzazione provvisoria di cui al DPCM 1/3/91 art.6 comma 1, nella zonizzazione" Zona B le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A" con limite diurno pari a 60 Leq(A) e limite notturno pari a 50 Leq(A)".

In linea generale occorre rilevare come le analisi ambientali presentate pur apprezzabili siano presentate in modo alquanto dispersivo tale da non rendere chiare le caratteristiche delle singole aree direttamente interessate dagli interventi e sono rappresentate in elaborati grafici ad una scala non adatta a verificare quanto affermato nello stesso Rapporto Ambientale Preliminare.

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO/PROGRAMMA

Riguardo alla valutazione degli impatti, nel Rapporto Ambientale Preliminare - All. IV viene presentato uno "zoning ambientale" del territorio comunale che "consente, in sintesi, di descrivere sinteticamente e di individuare geograficamente lo "status" delle risorse ambientali e delle criticità eventualmente presenti in un determinato territorio e che potrebbe essere direttamente e/o indirettamente interessate dalla trasformazione riveniente dall'attuazione del Piano con conseguente modificazione significativa del loro stato qualitativo e quantitativo originario". Viene descritta in generale la metodologia utilizzata che ha portato, tramite l'elaborazione di numerose carte tematiche ("valore"- "sensibilità"- "pressione antropica"- "fragilità") predisposte per ogni componente ambientale (aria, idrogeologia, geomorfoidrologia, suolo,

vegetazione, fauna, paesaggio, ecosistemi, radiazioni non ionizzanti, rumore e vibrazioni) e ottenute “sulla base di criteri predefiniti ed attraverso l’attribuzione di “pesi”, a definire una “susceptività alla trasformazione urbanistica” dell’ambito urbano, rispetto alla quale sono state sovrapposte graficamente le aree di intervento. Nel merito di tale metodologia di valutazione si rileva che non sono stati esplicitati i criteri e i pesi utilizzati per ottenere le carte tematiche, pertanto sussistono perplessità circa i risultati ottenuti, ed inoltre tali risultati non sono rappresentati ad una scala adatta a verificare quanto affermato nello stesso Rapporto Ambientale Preliminare.

Per quanto riguarda l’analisi degli impatti, sono analizzati quelli sulle diverse tematiche ambientali (clima e qualità dell’aria, geolittologia, geomorfologia, suolo, acque superficiali, acque sotterranee, copertura botanico-vegetazionale, fauna, paesaggio, ecosistemi, rumore e vibrazioni, radiazioni non ionizzanti, consumi idrici, rifiuti, energia) e si propongono numerose misure di mitigazione in gran parte riferibili alla progettazione esecutiva degli interventi e alla fase di cantiere. A tal proposito nel Rapporto Ambientale Preliminare non si illustra chiaramente quali di queste misure sono già contenute nelle progettazioni presentate per i 29 interventi nell’ambito della selezione pubblica e quali invece devono essere fatte proprie dal Programma e dalla variante, per esempio in eventuali Norme tecniche di Attuazione.

Gli impatti negativi rilevati e principalmente dovuti al consumo di suolo, all’inquinamento atmosferico ed acustico, ai consumi idrici ed energetici, alla produzione di rifiuti, all’alterazione del paesaggio in termini sia di condizioni visuali che di interferenza con i tratturi, sono ritenuti nel Rapporto Ambientale Preliminare non significativi o comunque mitigabili attraverso le misure proposte. Tali valutazioni potrebbero risultare valide per ogni intervento singolarmente, tuttavia non sono condivisibili in termini di impatti cumulativi prodotti dai 29 interventi che costituiscono il Programma e la variante al PRG e che prevedono una superficie territoriale interessata di circa 77,4 ha, una volumetria di 1.119.081 mc, un numero di abitanti da insediare pari a 12.788 ed un numero totale di alloggi pari a 3.464. Come anche evidenziato dal Settore Assetto del Territorio della Provincia di Foggia, la variante in oggetto “è equiparabile ad un atto di pianificazione urbana di carattere generale, obbligatoriamente soggetto a VAS. In particolare, la superficie territoriale occupata risulta di ben 77,4 ha, e il numero di alloggi totale del Programma (3464 abitazioni) è pari a più del 40 % dell’incremento netto dello stock edilizio previsto dal Documento Programmatico Preliminare del Comune di Foggia, pari a 7918 abitazioni”.

Inoltre, come già sopra riportato, il Comune di Foggia sta portando avanti diversi piani o programmi per la realizzazione di aree polifunzionali, per la riqualificazione di aree dismesse e di quartieri periferici, anche in variante al PRG, che comporteranno anch’essi un aumento del carico urbanistico e pertanto impatti cumulativi con il Programma in esame.

Tale situazione deve essere affrontata tramite una valutazione appropriata degli obiettivi di sostenibilità, espressi anche in termini quantitativi, che l’Amministrazione comunale intende integrare nel Programma e nella variante per limitare il consumo di suolo agricolo, i consumi idrici ed energetici, le emissioni inquinanti, e che potrebbe portare eventualmente, tramite un’opportuna valutazione delle ragionevoli alternative, ad un ridimensionamento del numero di progetti attuabili.

Infine occorre chiarire quali delle numerose e condivisibili misure di sostenibilità ambientale da perseguire a scala comunale ed orientate al miglioramento del ciclo di gestione delle acque e dei rifiuti e della mobilità sostenibile, proposte nel Rapporto Ambientale Preliminare, verranno accolte nel Programma e nella variante e con quali modalità potranno essere attuate.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che il Programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa in Variante al PRG del Comune di Foggia - Accordo di Programma comporti impatti ambientali significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5,

comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006) e debba pertanto essere assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Programma di iniziativa pubblica per l'emergenza abitativa in Variante al PRG del Comune di Foggia - Accordo di Programma;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Programma e alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità eventualmente previsti dalle normative vigenti nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla D.G.R. n. 981 del 13/06/2008;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il dirigente del Servizio Ecologia,
DETERMINA

- di assoggettare il Programma di iniziativa pubblica per l'emergenza abitativa in Variante al PRG del Comune di Foggia - Accordo di Programma - Autorità procedente: Comune di Foggia - alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 della del D.Lgs. 152/2006, per tutte le motivazioni espresse in narrativa;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il dirigente del Servizio Ecologia
Ing A. Antonicelli

Il dirigente dell'Ufficio
Ing. C. Dibitonto
